



**REGOLAMENTO PER L 'ALLEVAMENTO DI  
FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE  
ED AMATORIALE**

## **ARTICOLO 1**

### **FINALITA'**

La Provincia, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 70 del 04/09/1996, per mezzo del presente "Regolamento" disciplina il rilascio delle autorizzazioni per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di uccelli, a scopo ornamentale ed amatoriale, a persone nominativamente indicate.

Le attività di cui al comma precedente possono essere esercitate unicamente su uccelli appartenenti alle famiglie degli **emberizidi**, dei **ploceidi** e dei **fringillidi** propriamente detti, relativamente ai soggetti ancestrali nati in ambiente domestico, che possono essere utilizzati anche per la creazione di ibridi, meticci e mutati.

**Gli uccelli ibridi, meticci e/o mutati, nati in ambiente domestico, che sono fenotipicamente distinguibili dalla specie selvatica presente sul territorio nazionale, non sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento per quanto attiene all'annotazione sul "Registro di attività"; di queste varietà e/o mutazioni è vietata la liberazione in natura.**

## **ARTICOLO 2**

### **TIPOLOGIA DEGLI ALLEVAMENTI**

Gli allevamenti soggetti ad autorizzazione sono suddivisi in due categorie:

- ✚ **A – allevamenti a scopo conservativo** - che prevedono la detenzione di un numero di uccelli non superiore a cinque escludendo la riproduzione tra gli animali detenuti;
- ✚ **B - allevamenti anche a scopo riproduttivo** - che non prevedono un numero massimo di uccelli detenuti e consentono scopi riproduttivi tra i soggetti allevati.

## **ARTICOLO 3**

### **MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione è rilasciata a persona nominativamente indicata previa presentazione di domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Provincia di Cuneo.

Sulla domanda devono essere indicate le specie ornitiche per le quali si chiede l'autorizzazione all'allevamento, la forma di allevamento prescelta -tra quelle indicate all'art. 2-, il numero ed il sesso dei soggetti che si intende allevare, le strutture (gabbie, voliere, etc.) che si intendono utilizzare (in termini di numero, dimensioni e caratteristiche tecniche), nonchè i locali utilizzati per il posizionamento delle strutture menzionate.

Il rilascio dell'autorizzazione di **tipo A** per "**allevamento a scopo conservativo**" è soggetto alla semplice richiesta, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Il rilascio dell'autorizzazione di **tipo B** per "**allevamento anche a scopo riproduttivo**" è altresì soggetta alla presentazione -unitamente alla richiesta- di un "Registro di attività" con pagine numerate, per la vidimazione da parte del Settore Tutela Fauna della Provincia di Cuneo.

Il richiedente di entrambe le tipologie di allevamento non può procedere alla detenzione degli uccelli sin quando non sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

## **ARTICOLO 4**

### **VALIDITA' DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI**

Chiunque risulti titolare di precedente autorizzazione, di entrambe le tipologie, per l'allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale di emberizidi, ploceidi e fringillidi, secondo i disposti di cui all'art. 23 della L.R. 70/96, è autorizzato a continuare la propria attività, ma è tenuto ad adeguarsi ed a rispettare le modalità di allevamento, detenzione, registrazione, dichiarazione di cessione e/o acquisto, previste nel presente "Regolamento".

## **ARTICOLO 5**

### **OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DELL'ALLEVATORE**

Ciascun titolare d'allevamento di **tipo B** è tenuto a riportare sull'apposito "Registro" con pagine numerate e vidimate, dall'Ufficio Tutela Fauna della Provincia di Cuneo, tutta l'attività esercitata.

Per ogni soggetto presente in allevamento, devono essere riportati sul "Registro di attività":

- ✚ la denominazione della specie;
- ✚ la data di acquisizione e/o di nascita;
- ✚ i dati riportati sull'anello di riconoscimento di cui al successivo art. 8;
- ✚ la data di morte e/o di cessione dell'animale, con le generalità (cognome, nome, indirizzo e codice fiscale) della persona a cui l'animale è stato ceduto.

Le acquisizioni e le cessioni degli uccelli devono essere attestate da apposita certificazione di origine, riportante tutti i dati relativi al soggetto e presenti sull'anello inamovibile applicato alla zampa dello stesso, oltre a quelli del cedente e dell'acquirente.

I titolari di allevamento di tipo B sono tenuti **entro il 31 dicembre di ogni anno**, -a norma dell'art. 23 comma 4 della L.R. 70/96- alla registrazione dei nuovi nati sul "Registro di attività" ed a dichiarare in forma scritta o per via telematica, al Servizio Tutela Fauna della Provincia di Cuneo, gli uccelli ancestrali nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno solare.

I titolari di allevamento di tipo B sono tenuti, prima della cessione di ogni singolo soggetto, alla registrazione dello stesso sul "Registro di attività".

I titolari di allevamento di tipo A sono tenuti, **entro il 31 dicembre di ogni anno**, a segnalare in forma scritta o per via telematica, al Servizio Tutela Fauna della Provincia di Cuneo, gli esemplari che risultano presenti nel proprio allevamento.

Le dichiarazioni devono riportare tutti i dati presenti sugli anelli chiusi ed inamovibili apposti alla zampa di ogni singolo uccello.

Per tutti i soggetti detenuti, il proprietario deve dimostrare la legittima provenienza; la stessa provenienza può essere attestata anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per i soggetti provenienti da Stati esteri e/o da Regioni che non prevedono il rilascio di certificazione da parte dell'allevatore, circa la provenienza dell'avifauna nata in ambiente domestico, vale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'acquirente di cui al comma precedente.

Gli stessi esemplari devono essere muniti di idoneo anello chiuso ed inamovibile, rilasciato da una Federazione Ornitologica appartenente alla Confederazione Ornitologica Mondiale (C.O.M.), riportante i dati dell'allevatore cessionario.

## **ARTICOLO 6**

### **IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI**

Per la detenzione di un singolo animale l'allevatore deve disporre di una gabbia di capienza interna minima di 26 decimetri cubici (es. gabbia modello cm. 39x23x29).

Per l'allevamento di più animali nella stessa gabbia o voliera deve essere comunque garantito uno spazio minimo vitale di 18 decimetri cubici per soggetto.

Le gabbie utilizzate per fine espositivo, essendo ad uso temporaneo, sono individuate in quelle approvate dalla C.O.M. (Confederazione Ornitologica Mondiale) e/o dalla F.O.I. (Federazione Ornicoltori Italiani).

Il trasporto degli animali dall'allevamento alle sedi espositive e viceversa deve essere effettuato all'interno di appositi contenitori schermati che garantiscano un'adeguata aerazione.

Tutte le strutture di detenzione devono essere dotate di appositi posatoi, abbeveratoi e distributori di becchime, adeguatamente riforniti.

Il fondo deve essere attrezzato con materiale atto al drenaggio delle deiezioni da sostituirsi periodicamente con scadenze che garantiscano il dovuto grado di igiene all'intera struttura.

Le pareti di recinzione verticale devono essere a rete o sbarre, di materiale metallico o plastico almeno per un quarto del loro sviluppo, con luci tali da impedire la fuga o l'intrappolamento accidentale dei soggetti detenuti.

Tutte le strutture di detenzione devono essere collocate in ambiente salubre, adeguatamente aerato, prevedendo periodiche operazioni di disinfezione delle stesse.

In caso di voliere posizionate in ambiente esterno deve essere garantita la copertura contro gli agenti atmosferici, l'ombreggiatura di parte del manufatto ed eventuali ripari antivento.

Ogni allevatore deve disporre di apposita struttura per l'isolamento di selvatici malati o portatori di patologie in atto; accantonare gli animali morti per cause non naturali per i successivi accertamenti sanitari e deve segnalare, ai sensi di legge, al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, situazioni patologiche di natura epidemica in atto o sospette, nonchè dare notizia di ogni anomalia che si riscontri alle uova alla loro schiusa e ai piccoli nati.

In ogni allevamento deve essere posta particolarmente cura affinché le acque di scarico ed i rifiuti non divengano motivo di inquinamento e/o diffusione di entità morbose.

## **ARTICOLO 7**

### **L'ALIMENTAZIONE DEI SOGGETTI ALLEVATI**

L'alimentazione deve contenere tutti gli ingredienti necessari, in proporzioni appropriate, atti a soddisfare i bisogni primordiali di accrescimento e mantenimento in salute degli esemplari detenuti.

In particolare si consiglia la somministrazione di:

- ☒ acqua potabile;

- ✚ mescolanza di semi, appropriata e dosata (miscela), e/o pastoncini preparati dall'allevatore o acquistati in negozi specializzati;
- ✚ sostanze vegetali fresche;
- ✚ ossi di seppia, sostanze calcaree, sabbia o grit.

## **ARTICOLO 8**

### **MARCHIATURA DEI SOGGETTI ALLEVATI**

Tutti i soggetti detenuti in allevamento devono essere muniti di anelli inamovibili adeguati alla specie, da applicarsi per i nuovi nati entro il decimo giorno dalla schiusa, riportanti l'anno di nascita, il numero progressivo annuale, il numero di autorizzazione assegnato dalla Provincia o il numero di registro R.N.A. assegnato all'allevatore, dalla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.).

Qualora l'allevatore sia regolarmente iscritto alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.) o ad altra associazione aderente alla Confederazione Ornitologica Mondiale (C.O.M.) è consentito l'uso degli anelli della stesse Associazioni. Le caratteristiche dimensionali degli anelli devono corrispondere nelle misure di diametro e altezza a quanto stabilito dalla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.). Lo stesso diametro potrà variare, secondo lo sviluppo morfologico delle specie, attestato per delibera delle Commissioni Tecniche della Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.) ed approvato dalla stessa associazione .

L'allevamento e la detenzione di uccelli provenienti da paesi esteri è consentita purché gli stessi siano adeguatamente inanellati ed accompagnati da documentazione identificativa comprovante la nascita in ambiente domestico, così come indicato all'articolo 5 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 9**

### **CESSAZIONE D'ATTIVITA' DELL'ALLEVAMENTO**

La conclusione dell'attività di allevamento, deve essere comunicata al Servizio Tutela Fauna della Provincia di Cuneo in forma scritta entro sessanta giorni dalla cessazione procedendo, nel contempo, alla restituzione dell'autorizzazione rilasciata e dell'eventuale "Registro di attività" dell'allevamento.

## **ARTICOLO 10**

### **SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

In presenza di inadempienze alle disposizioni di cui al presente "Regolamento" e/o alle norme nazionali e regionali in materia, la Provincia può procedere alla sospensione o alla revoca definitiva dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di uccelli, a scopo ornamentale ed amatoriale.

## **ARTICOLO 11**

### **NORMA FINALE**

Per quanto non previsto nel presente "Regolamento" si fa riferimento alle leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia.